

Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049

Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.

A relazione dell'Assessore Ravello:

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera g) assegna, fra l'altro, alle Regioni il compito di stabilire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nel caso di utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi.

L'articolo 6 al comma 1, lettera h) della stessa legge, annovera tra le competenze dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

A sua volta l'articolo 3, comma 3, lettera b) della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) attribuisce alla Giunta regionale il compito di emanare le disposizioni relative alle modalità di autorizzazione, in deroga ai valori limite, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9.

L'articolo 5, comma 5, lettera d) della citata l.r. n. 52/2000, stabilisce che i Comuni definiscono apposite norme per la concessione delle autorizzazioni in deroga, ai sensi del successivo articolo 9, che, dopo aver indicato le attività oggetto di autorizzazione in deroga, dispone che tali attività siano autorizzate nel rispetto delle disposizioni regionali relative alle autorizzazioni in deroga, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), nonché delle norme comunali per lo svolgimento delle attività temporanee, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) della l.r. 52/2000.

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dei richiamati articoli 5 e 9 della l.r. n. 52/2000 e 6 della l. 447/1995, ad emanare disposizioni in base alle quali i Comuni provvedono alle autorizzazioni in deroga ed adeguano i propri regolamenti.

Tutto ciò premesso,

visto il documento allegato "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52", elaborato dagli uffici regionali competenti in collaborazione con ARPA Piemonte;

acquisito in data 1 giugno 2012 il parere della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della l.r. 20 novembre 1998, n. 34, in merito ai criteri allegati alla presente deliberazione;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

vista la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico);

la Giunta Regionale, con votazione unanime, espressa nei modi di legge,

delibera

- di approvare le disposizioni relative alle modalità per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per le attività temporanee ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000 n. 52 così come individuate nell'allegato "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52.

1 – PREMESSA

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) all'art. 4, comma 1, lettera g), attribuisce alla Regione la competenza a stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

La stessa legge, all'art. 6, comma 1, lettera h), annovera tra le competenze dei Comuni il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

In conformità a quanto previsto dalla l. 447/1995, la legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) all'art. 9, comma 1, stabilisce che sono oggetto di autorizzazione in deroga i cantieri, le attività all'aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio, nel rispetto delle disposizioni regionali relative alle autorizzazioni in deroga, di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), nonché delle norme comunali per lo svolgimento delle attività temporanee, di cui all'articolo 5, comma 5, lettera c) della l.r. 52/2000.

Pertanto, ai sensi dei richiamati articoli 5 e 9 della l.r. n. 52/2000 e 6 della l. 447/1995, i Comuni provvedono alle autorizzazioni in deroga in conformità alle presenti disposizioni ed adeguano i propri regolamenti a quanto stabilito nel presente provvedimento.

2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente provvedimento stabilisce la modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della l. 447/1995, per lo svolgimento delle attività che hanno carattere temporaneo e che possono originare rumore o comportano l'impiego di macchinari o impianti rumorosi.

Le attività ricomprese nel campo di applicazione sono gli spettacoli e le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, i cantieri e le altre attività di cui alle definizioni seguenti.

3 – DEFINIZIONI

Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni, bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di

intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

Altre attività, relative alla manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, cave, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine, cannoni valanghe) e simili, attività agricole, forestali, a bosco, attività venatoria, dehors, ecc..

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la l.r. 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

4 – ASPETTI GENERALI

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.

Il Comune può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata, limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche.

L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela.

Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio.

L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

5 – AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, secondo quanto disciplinato da Comune con proprio regolamento, le seguenti attività:

- cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;

- cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come

livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 20:00 nei giorni festivi;

- spettacoli e manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00.

Inoltre nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate con Regolamento comunale si intendono autorizzate al superamento dei valori limite anche le seguenti attività:

- luna park, circhi e feste popolari, eventi sportivi, mercati, fiere;

- manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;

- altre attività a carattere temporaneo, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;

- altre attività a carattere temporaneo svolta in assenza di persone esposte al rumore.

6 – AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATE

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del Comune espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con adeguato anticipo, stabilito dal Comune.

Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;

- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15:00;

- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;

- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- durata complessiva delle attività fino a 60 giorni;

- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1.

Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della d.g.r. 6 agosto 2001, n. 85–3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;

- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.

Altre attività

Nel rispetto delle specifiche disposizioni in merito alle modalità di svolgimento (quali ad esempio giorni, orari, livelli sonori) dettate con proprio Regolamento, il Comune può autorizzare con procedura semplificata altre attività a carattere temporaneo, diverse da spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, individuate secondo specifiche esigenze locali.

L'istanza per l'autorizzazione semplificata deve essere predisposta secondo l'Allegato 3.

7 – AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIE

Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti dai punti 5 e 6 devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza di autorizzazione deve essere presentata con congruo anticipo, stabilito dal Comune, al fine di fornire risposta al richiedente in tempo utile.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

Il Comune, anche avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) ai sensi art 12 della l.r. n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.

Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale.

L'istanza di autorizzazione ordinaria è predisposta secondo l'Allegato 4.

8 – OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, etc).

9 – REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, il Comune può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dal Comune medesimo al fine del contenimento del rumore.

10 – ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.

Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447".

ALLEGATO 1

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER CANTIERI

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal Legale Rappresentante o da un suo delegato o dal Direttore del Cantiere, devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale dell'Impresa richiedente, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale rappresentante;
- ubicazione del cantiere, data di inizio e data prevista di ultimazione delle lavorazioni rumorose, giorni ed orari di svolgimento delle lavorazioni rumorose;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 2

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 3

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE SEMPLIFICATA PER ALTRE ATTIVITA'

Le istanze di autorizzazione semplificata, sottoscritte dal richiedente (per le persone fisiche) o dal Legale Rappresentante o dal suo delegato (per le persone giuridiche), devono comprendere i seguenti elementi:

- ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico e indicazione del Legale Rappresentante, nel caso di persone giuridiche;
- generalità, indirizzo e recapito telefonico del richiedente, nel caso di persone fisiche;
- denominazione della manifestazione oggetto della domanda e ubicazione dell'area di svolgimento;
- generalità e recapito telefonico di un responsabile che faccia da tramite con gli enti e organi di controllo preposti a gestire le problematiche di inquinamento acustico (Comune, Polizia Locale, Carabinieri, Arpa, ecc.) e che sia sempre reperibile durante lo svolgimento delle attività per le quali è concessa l'autorizzazione in deroga;
- descrizione dell'attività svolta: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti di rumore;
- planimetria dell'area di svolgimento dell'attività e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore, dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

ALLEGATO 4

CONTENUTI DELLA DOMANDA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Le istanze di autorizzazione ordinaria, oltre a contenere quanto specificato negli allegati precedenti, devono comprendere anche una valutazione di impatto acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, comprendente quanto specificato di seguito.

Spettacoli e manifestazioni:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti; tale valutazione deve tenere presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio.

Cantieri:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.

Altre attività:

- stima del livello di rumore previsto in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari in cui si devono svolgere le attività, con particolare riferimento ai ricettori più esposti.